

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



## COMUNICATO PEI E PDF

La First, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità, a causa di continue segnalazioni di famiglie con figli con disabilità di tutt'Italia, vuole nuovamente portare all'attenzione di tutte le istituzioni preposte all'inclusione scolastica, quanto scarsa sia l'adempimento delle normative attualmente in vigore.

Come è noto con la legge di bilancio il parlamento in accoglimento di una richiesta del governo ha posticipato l'entrata in vigore del dlgs 66/2017 al primo settembre 2019.

E' chiaro che con la sospensione fino al settembre 2019, tutti i documenti necessari per l'inclusione degli alunni con disabilità restano invariati, ovvero:

Il Pei continua a essere redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO), ovvero dal GLIS ( Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica);

### **DA CHI E' COMPOSTO IL GLHO O GLIS**

Dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori sanitari in collaborazione se presente con l'insegnante operatore psico - pedagogico e con la partecipazione dei genitori ( art. 12 legge 104 del 1992 e DPR 1994/381800, art. 5).

Segnaliamo che contrariamente a quanto si registra nella prassi della redazione dei PEI in alcune Regioni (es.Lazio), o rispetto quanto erroneamente riportato nel sito di Superabile/Inail, i soggetti titolati e giuridicamente previsti dalle norme a intervenire nella redazione del PEI, ad oggi, a normativa vigente, sono quelli sopra indicati, pertanto la presenza dei << servizi sociali >> riportata erroneamente nel sito di Superabile quali componenti del GLHO, non è prevista da nessuna normativa nazionale di riferimento, con tutte le conseguenze giuridiche in ordine alla validità di un atto redatto alla presenza di soggetti non previsti dalle norme di riferimento.

---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

[www.firstfederazione65.it](http://www.firstfederazione65.it)

[firstfederazione65@gmail.com](mailto:firstfederazione65@gmail.com) - [first65@pec.it](mailto:first65@pec.it)

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



## **QUANDO DI NORMA DEVE ESSERE REDATTO IL PEI**

Il Pei deve essere redatto entro la data del 30.07 a tenore dell'art 3 DPCM 2006 N. 185, salvo che eventuali accordi di programma realizzati ai sensi dell'art. 13 comma 1 legge 104 del 1992, non consentano la redazione entro il 30.novembre ( Cfr. Consiglio di Stato 2017/2023).

In assenza, pertanto, di accordi di programma il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio.

## **COSA CONTIENE IL PEI**

Il PEI è Il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo di tempo (l'anno scolastico in corso), ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e istruzione, di cui all'art. 12 legge 104 del 1992. Il PEI tiene presente i progetti didattico – educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Nella definizione del PEI, i soggetti che lo redigono, propongono ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico - scientifica e di contatto e sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, istruzione e integrazione scolastica dell'alunno. I detti interventi propositivi vengono successivamente integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili.

## **QUANDO DEVE ESSERE VERIFICATO IL PEI**

Il Pei deve essere verificato se possibile con frequenza trimestrale, (entro ottobre - novembre, febbraio - marzo, maggio - giugno), entro i detti periodi i soggetti che partecipano al PEI verificano gli effetti degli interventi disposti all'inizio e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno. Le verifiche hanno come fine quello di appurare se ogni intervento predisposto in favore dell'alunno sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno dimostri di possedere, dei vari livelli di apprendimento, di prestazioni educativo - riabilitativo, nel rispetto del suo stato di salute.

Gli esiti delle verifiche devono confluire nel PEI.

---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

[www.firstfederazione65.it](http://www.firstfederazione65.it)

[firstfederazione65@gmail.com](mailto:firstfederazione65@gmail.com) - [first65@pec.it](mailto:first65@pec.it)

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Qualora vengano rilevate particolari difficoltà da affrontare subito è possibile richiedere la convocazione di un GLHO straordinario ( art. 6 DPR 1994/381800).

## **CHI SPECIFICA LE ORE NECESSARIE PER IL SOSTEGNO E GLI ALTRI SOSTEGNI NECESSARI ALL'ALUNNO GIA' INDICATE IN LINEA GENERALE NELLA DIAGNOSI FUNZIONALE**

I soggetti che redigono il PEI ( GLHO), hanno l'obbligo di indicare le ore necessarie relativi a tutti i sostegni che devono essere attivati in favore dell'alunno/a con disabilità, ivi comprese il numero delle ore di sostegno. ( art. 10, comma 5, D.L. n. 78/2010, conv. In Legge 2010 n. 122, e Tar Sicilia 2016/3256; Tar Sicilia 531/2018; Tar Campania, Napoli 2014/2414).

Quindi la personalizzazione del PEI da parte dei soggetti sopra previsti con l'indicazione specifica delle ore relative a tutti i sostegni necessari per l'alunno deve essere contenuta nel PEI ( es. ore docente di sostegno; ore di assistente all'autonomia e comunicazione; ore di assistente igienico - personale, se necessario...altro).

## **E' POSSIBILE CHE NEL PEI VENGANO INDICATE UN NUMERO DI ORE DI DOCENTE DI SOSTEGNO PARI ALLA PERMANENZA IN CLASSE DELL'ALUNNO CON DISABILITA' GRAVE OVE SE VE NE SIA LA NECESSITA' CON IL RAPPORTO 1/1.**

La risposta è SI.

L' art. 10, comma 5, D.L. n. 78/2010, conv. in legge 2010 n. 122, nell'imporre l'obbligo di indicare le ore necessarie per tutti i sostegni, ivi comprese le ore del docente di sostegno, impone al GLHO l'obbligo di personalizzare il PEI tenuto conto delle effettive necessità e gravità dell'alunno con disabilità.

Per tale ragione una giurisprudenza costante e consolidata della magistratura amministrativa di primo grado e di secondo grado ritiene che in caso di alunno con disabilità grave, la lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, deve essere improntata al principio di "massima tutela effettiva possibile" per l'alunno con disabilità grave, nel senso che il GLHO può indicare nel PEI un numero di ore di sostegno corrispondente alla permanenza in classe dell'alunno. ( fra le tante si vedano:

---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

[www.firstfederazione65.it](http://www.firstfederazione65.it)

[firstfederazione65@gmail.com](mailto:firstfederazione65@gmail.com) - [first65@pec.it](mailto:first65@pec.it)

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Consiglio di Stato 2010/2231; Consiglio di Stato 2015/704; Consiglio di Stato 2017/2023; TAR Salerno 2017/266).

**COSA SONO LE ORE CHE DI SOLITO VENGONO INDICATE IN MODO STANDARDIZZATO NEL PEI SECONDO LA SEGUENTE CRONOLOGIA: 25 ORE PER L'INFANZIA; 22 + 2 ORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE; 18 ORE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.**

Le ore che di solito sono indicate nel modo sopra descritto rappresentano solo le ore che per il CCLN di settore deve svolgere un docente di sostegno per il rispettivo grado di scuola, ma il CCLN, non è legge e non è opponibile all'alunno con disabilità.

Un PEI redatto in modo standardizzato, senza tenere conto delle effettive esigenze dell'alunno e senza alcuna motivazione in ordine alle ore necessarie, è un atto giuridicamente illegittimo perché in contrasto con l'obbligo imposto per legge al GLHO di personalizzare i sostegni tenuto conto della massima tutela effettiva possibile ( si vedano Consiglio di Stato 2010/2231; Consiglio di Stato 2015/704; Consiglio di Stato 2017/2023; TAR Salerno 2017/266)

**SI PUO' RICORRERE AL GIUDICE IN CASO DI INSUFFICIENTI ORE DI SOSTEGNO O NEL CASO IN CUI SIANO INSUFFICIENTI LE ORE DEGLI ALTRI SOSTEGNI - OPPURE LE ORE INDICATE NON SONO RISPETTATE.**

La risposta è sì.

Si può ricorrere al giudice con le seguenti avvertenze: 1) Se le ore indicate nel PEI sono ritenute sufficienti ma non sono rispettate in concreto perché il docente di sostegno espleta minori ore rispetto a quelle indicate nel PEI, la Giurisdizione appartiene al Tribunale Ordinario dove si può fare valere la condotta discriminatoria della pubblica amministrazione e chiedere il rispetto integrale delle ore indicate nel PEI; 2) Se le ore coincidono con quelle indicate nel PEI, ma sono insufficienti rispetto alle effettive esigenze dell'alunno, la giurisdizione appartiene al TAR dove possono essere fatte valere le decisioni sopra riportate dal Consiglio di Stato e chiedere che le ore coincidano con l'orario di permanenza in classe dell'alunno se è in condizioni di gravità e chiedere il rapporto 1/1.

---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

[www.firstfederazione65.it](http://www.firstfederazione65.it)

[firstfederazione65@gmail.com](mailto:firstfederazione65@gmail.com) - [first65@pec.it](mailto:first65@pec.it)

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Se non arrivano le altre risorse indicate nel PEI nella misura ivi prevista le ipotesi possono essere tre: 1) Se l'assistente viene assegnato per un numero inferiore di ore rispetto a quello indicato nel PEI, la giurisdizione è del Tribunale Ordinario, dove si può fare valere la condotta discriminatoria e ottenere un provvedimento in via d'urgenza che determini l'assegnazione dell'assistente per il numero delle ore indicato nel PEI; 2) Se nel PEI non vengono indicate le ore specifiche per gli assistenti e il servizio viene richiesto comunque, ma l'ente locale non si attiva, la giurisdizione appartiene al TAR dove si può chiedere che il servizio venga attivato nella misura che si ritiene congrua alle effettive necessità dell'alunno; 3) Se nel PEI non sono indicate le ore e l'Ente locale assegna un assistente per poche ore, attenzione perché occorre chiedere alla scuola che tale misura sia concretamente indicata, altrimenti l'Ente locale che ha attivato il servizio in modo insufficiente, ma senza avere nessuna indicazione dall'organo a ciò competente (GLHO), non è ritenuto responsabile dell'insufficiente assegnazione di ore di assistenza.

## IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

il Profilo Dinamico Funzionale è un atto propedeutico alla redazione del PEI, viene redatto sulla scorta della Diagnosi Funzionale, dagli stessi soggetti che redigono il PEI ( Art. 12 l. 104/1992, art. 4 DPR 1994/381800)

Il PDF, in particolare, indica in via prioritaria, il prevedibile sviluppo che l'alunno con disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno con disabilità riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Deve contenere necessariamente la descrizione dei parametri indicati nel citato art. 4 DPR/381800 alla cui lettura demandiamo.

In via orientativa alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale che redige il PDF traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del PDF alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



successive valutazioni. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

[www.firstfederazione65.it](http://www.firstfederazione65.it)

[firstfederazione65@gmail.com](mailto:firstfederazione65@gmail.com) - [first65@pec.it](mailto:first65@pec.it)